

Esenzione ticket

Le Regioni segnalano le persone che hanno diritto all'esenzione, il tipo di esenzione (totale o parziale) e le rispettive quote che devono pagare. L'eventuale pagamento parziale viene effettuato presso la struttura che eroga la prestazione stessa.

Tre le varie categorie di esenzione, quella "per reddito" è l'esenzione dal pagamento, totale o in forma ridotta, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di categorie sociali a basso reddito.

Le categorie di esenzione per reddito sono le seguenti:

E01: Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E02: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E03: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E04: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Dal 1 aprile 2011 ogni medico prescrittore, all'atto della prescrizione e *su espressa richiesta dell'assistito*, rileva la presenza del nominativo negli elenchi forniti dai sistemi regionali e, se esso è presente, riporta il codice di esenzione sulla ricetta.

I cittadini che, pur non presenti nell'elenco degli esenti per reddito, ritengano di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici **E01 - E03** ed **E04**, potranno recarsi agli uffici distrettuali della ASL per rendere un'autocertificazione.

Resta valida, in ogni caso, la formula dell'autocertificazione presso la propria ASL di appartenenza per l'esenzione **E02 (stato di disoccupazione)**.

Le autocertificazioni avranno tutte scadenza il **31 marzo dell'anno successivo**.

L'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo), munito di documento d'identità in corso di validità, presso la propria ASL di appartenenza e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie sia del richiedente che dei beneficiari dell'esenzione.